Statuto Associazione Donne in Cooperazione

Titolo I Costituzione e scopi

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione di promozione sociale "Donne in Cooperazione". L'associazione ha sede in Trento, via Segantini, 10. Essa non persegue scopi di lucro.

Articolo 2 - Scopo e obiettivi

L'Associazione, in collaborazione con la Federazione Trentina della Cooperazione, si propone di favorire la valorizzazione della figura femminile all'interno del movimento cooperativo trentino e promuove una più ampia partecipazione delle donne negli organismi istituzionali e dirigenziali della cooperazione trentina.

Per il conseguimento di questo scopo l'Associazione agisce nelle seguenti aree di intervento:

1. Partecipazione agli organi di governo

- Proporre azioni positive per accrescere la presenza femminile all'interno degli organi di governo nelle cooperative e negli organismi centrali in ogni settore e grado;
- Promuovere la progettazione di azioni positive nelle cooperative che facilitino la partecipazione femminile nella gestione aziendale;
- Facilitare l'imprenditoria femminile con strumenti e strutture adeguate (credito, sportelli informativi, osservatori, consulenze, sostegni finanziari);
- Promuovere la costituzione e il rafforzamento di cooperative a larga presenza femminile.

2. Lavoro e conciliazione

Promuovere strumenti per facilitare la conciliazione tra i tempi di lavoro e della vita personale, come il part time, il job sharing, il telelavoro e altre modalità organizzative innovative.

3. Cultura e formazione

- > Agire sulle leve culturali per far riconoscere concretamente il valore e le potenzialità del genere femminile;
- Promuovere e gestire direttamente o indirettamente iniziative di formazione, informazione, diffusione e sensibilizzazione sulle tematiche di genere (raccolta dati, documenti, sviluppo analisi);
- > Sviluppare iniziative destinate alla qualificazione e alla formazione professionale delle donne cooperatrici e favorire progetti di innovazione aziendale.

4. Collaborazioni e partnership con altri enti

Collaborare con associazioni enti istituzioni, fondazioni, mutue e istituti locali, nazionali e internazionali che abbiano analoghe finalità.

Titolo II Socie/Soci

Articolo 3 – Socie/Soci

L'Associazione si rivolge alle persone socie e/o collaboratrici del movimento cooperativo trentino che abbiano raggiunto la maggiore età.

Possono diventare socie/soci anche soggetti diversi dalle persone fisiche, purché operanti nel movimento cooperativo.

La domanda di ammissione a socia/socio deve essere presentata al consiglio direttivo, utilizzando la modulistica predisposta dalla Segreteria dell'Associazione.

Spetta al consiglio direttivo deliberare l'adesione entro sessanta giorni dalla ricezione. L'eventuale diniego, motivato, è appellabile all'assemblea ordinaria successiva.

Articolo 4 - Base sociale

Sono socie/soci coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa per persone fisiche e giuridiche, il cui importo viene definito dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo.

Articolo 5 – Diritti e doveri socie/i

L'esercizio dei diritti sociali spetta alle socie e ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative. Le quote non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Ogni socia/socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Le socie e i soci hanno il dovere di osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti adottati e le deliberazioni degli organi sociali, di versare annualmente la quota associativa e di cooperare per il raggiungimento dei fini sociali.

Le socie e i soci hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea e di eleggere o essere elette/i alle cariche sociali, di beneficiare dell'azione svolta e di prendere parte alle iniziative dell'associazione.

Articolo 6 – Quota associativa

La quota associativa è deliberata dall'assemblea ordinaria, qualora si intenda modificarla, su proposta del consiglio direttivo ed è differenziata tra persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche.

Articolo 7 – Perdita della qualità di socia/socio

La qualità di socia/socio si perde nei seguenti casi:

- Perdita dei requisiti di cui all'art. 3;
- Mancato pagamento della quota associativa nei termini indicati da Consiglio direttivo;
- Recesso: ogni socia/socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso comunicandolo in forma scritta. Lo stesso ha effetto immediato;
- ➤ Esclusione: è decisa dal Consiglio Direttivo e avviene in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. La socia o il socio esclusi possono proporre appello alla prima assemblea ordinaria utile.
- Morte

Titolo III Organi dell'Associazione

Articolo 8 – Organi sociali

Sono organi sociali:

- Assemblea sociale:
- Il Consiglio direttivo;
- La Presidente.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito fatto salvo il rimborso spese.

Articolo 9 - Assemblea sociale

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni socia/socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altra/o socia/socio mediante delega scritta e firmata. Sono ammesse fino ad un massimo di due deleghe per socia/socio.

Nel caso di persona giuridica, partecipa all'assemblea una persona delegata dalla stessa.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- eleggere la presidente;
- > eleggere il consiglio direttivo e determinarne il numero delle persone componenti;
- deliberare su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota sociale per le diverse tipologie di socie/soci differenziandola come previsto dall' art.6;
- > approvare il rendiconto consuntivo;
- approvare i regolamenti proposti dal consiglio direttivo;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- ➤ deliberare in merito agli appelli di diniego all'ammissione di cui all'art. 3 e di esclusione dalla qualifica di socia/socio.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno.

Spetta all'assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche al presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il consiglio ne riconosca la necessità e deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un quinto delle/dei socie/soci, con l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta inviata alle/ai socie/soci a mezzo posta elettronica, sito almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incontro. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno che sarà trattato. L'adunanza in seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza delle/dei socie/soci e in seconda convocazione con qualsiasi numero di socie/soci presenti e delibera a maggioranza assoluta delle/dei socie/soci presenti.

L'assembla straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza delle/dei socie/soci e in seconda convocazione con la presenza del 10% delle/dei socie/soci.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, per appello nominale oppure a scrutinio segreto quando ne facciano domanda dieci o più socie/soci presenti.

La votazione è a scrutinio segreto per l'elezione del consiglio direttivo e della presidente.

Articolo 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dalla presidente e da un numero massimo di 8 socie/soci, elette/i dall'assemblea ordinaria, che ne determina di volta in volta il numero.

Le/i consigliere/i durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

La maggioranza delle/dei consigliere/i deve essere costituita da donne socie di cooperativa. E' auspicabile, ove possibile, che ogni settore cooperativo sia rappresentato all'interno del consiglio direttivo.

Il consiglio compie tutti gli atti previsti dallo statuto che non sono riservati all'assemblea.

In particolare spetta al consiglio:

- Delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- ➤ Eleggere al proprio interno 2 Vice Presidenti (di cui una/uno con funzione di vicaria/o) Amministrare il patrimonio dell'associazione;
- Curare le deliberazioni assunte dall'assemblea sociale:
- Deliberare sull'ammissione ed esclusione delle/dei socie/soci;
- Convocare l'assemblea e stabilire l'ordine del giorno;
- Formulare i regolamenti da proporre all'assemblea;
- Predisporre il rendiconto consuntivo;
- Eleggere chi si occupa della tesoreria all'interno del suo direttivo oppure all'esterno purchè socia/socio

Il consiglio direttivo è presieduto dalla presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una/un vice presidente; in mancanza, da un altra/o componente del Consiglio, designata/o dalle/dai presenti.

Il Consiglio direttivo è convocato in forma scritta dalla presidente con preavviso non inferiore a 3 giorni, salvo casi di particolare urgenza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza delle persone componenti e delibera a maggioranza delle/dei presenti.

Qualora una/un consigliera/e per 5 volte consecutive non partecipi - senza giustificato motivo - alle riunioni di direttivo, la/lo stessa/o decade dal proprio ufficio di consigliera/e. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare 1 o più consigliere/i saranno sostituite/i rispettando il criterio delle preferenze ottenute nel corso dell'ultimo rinnovo delle cariche sociali; qualora si esaurisca l'elenco delle persone non elette il consiglio direttivo procede a cooptazione. La cooptazione è da effettuarsi sulla base delle risultanze dell'assemblea elettiva, rispettando il criterio delle preferenze ottenute dalle/dai non elette/i. La nuova composizione del consiglio verrà presentata alla prima assemblea ordinaria successiva. Le/i consigliere/i subentrate/i con tali modalità rimangono in carica fino ai termini del mandato della/del consigliera/e sostituita/o. Il periodo di sostituzione viene considerato come un intero mandato.

Alle persone componenti il consiglio spetta l'eventuale rimborso delle spese documentate.

Articolo 11 - Presidente

La presidente dell'Associazione:

- rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e ha la firma sociale:
- presiede l'assemblea;
- > promuove e coordina l'attività dell'associazione;
- verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- verifica l'osservanza delle disposizioni statutarie;
- sviluppa i rapporti con altre istituzioni locali, nazionali e internazionali;
- partecipa ai tavoli istituzionali della Cooperazione Trentina e alle reti istituzionali presenti ai diversi livelli territoriali;
- può essere rieletta fino ad un massimo di tre mandati consecutivi. Nel computo dei mandati come presidente non sono conteggiati eventuali mandati precedenti di consigliera.

In assenza o per impedimento della presidente tutti i suoi poteri o mansioni spettano alla/al vicepresidente vicaria/o.

In caso di urgenza la presidente può agire con i poteri del Consiglio previa consultazione e approvazione di almeno la maggioranza delle persone componenti il consiglio direttivo; le decisioni così adottate dovranno sempre essere ratificate dal Consiglio nella sua prima riunione successiva.

La presidente può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri alle/ai vicepresidenti o a una/uno delle consigliere/i.

Art. 12 Segreteria Tecnica

L'Associazione si avvale di una Segreteria Tecnica presso la Federazione Trentina della Cooperazione che riveste un ruolo di stimolo propositivo ed elaborativo a supporto del Consiglio Direttivo. A titolo indicativo e non esaustivo:

- > aggiorna il Libro della base sociale;
- progetta e gestisce le iniziative;
- cura la predisposizione delle richieste di finanziamento e la reportistica istituzionale:
- cura la predisposizione e l'invio delle informative sull'attività dell'Associazione (email, newsletter, inviti, articoli di interesse...);
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- gestisce la posta in entrata e uscita;
- fornisce supporto organizzativo alle varie iniziative dell'Associazione;
- > predispone la rilevazione cronologica delle entrate e uscite.

Art. 13 Tesoreria

Il/la Tesoriere/a controlla l'amministrazione contabile dell'Associazione. Garantisce la correttezza dei pagamenti sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Presenta in Assemblea il rendiconto consuntivo dell'anno.

Titolo IV Patrimonio sociale

Articolo 14 – Rendiconto consuntivo

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione di un rendiconto consuntivo entro la fine del mese di marzo che dovrà essere approvato dall'Assemblea. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione. Ogni socia/socio potrà prenderne visione presso la Segreteria.

Vi è il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 15 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo. Tali beni possono essere formati da eventuali contributi di enti pubblici e privati e da ogni eventuale altra entrata compatibile con i principi che regolano le associazioni di promozione sociale.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti dalle risorse economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Titolo V Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Articolo 16 - Scioglimento

Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria eleggerà uno o più liquidatori/trici, ne determinerà i poteri così come le norme di liquidazione. Con la cessazione della società l'intero patrimonio sociale dell'Associazione sarà devoluto ad associazioni, enti, istituzioni, fondazioni, mutue e istituti locali, nazionali e internazionali che abbiano analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.